



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Vista la domanda depositata in data 21/01/2020 da Cerf S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scimeca, dall'avvocato Stefano Scimeca in Palermo, via n. Turrisi n. 59e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

*per la correzione*

dell'ordinanza n. 172 pubblicata il 20/01/2020, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2501 del 2018;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza/sentenza n. 172 del 20/01/2020, con cui questa Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul ricorso n. 2501 del 2018, proposto da Cerf S.C.A.R.L.;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale e la correlata istanza di nuovo decorso del termine per l'integrazione del contraddittorio a far data dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale segnalato;

Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati

nella citata decreto/ordinanza, facendo rilevare in particolare che erroneamente nella epigrafe della stessa viene indicato come ulteriore patrocinante l'avv. Marcello Rossi che invero aveva fatto già pervenire, in data 16 ottobre 2019, la rinuncia al mandato;

Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza di correzione di errore materiale sopra indicato mediante espunzione, nell'epigrafe dell'ordinanza n. 172/2020, del nominativo dell'avv.to Marcello Rossi in quanto lo stesso aveva già comunicato la rinuncia la mandato in data 16/ ottobre 2019;

Ritenuto di dover dare mandato alla segreteria di apportare le annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover altresì accogliere l'ulteriore istanza disponendo che l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, secondo le modalità di cui alla ordinanza n. 172/2020, avvenga nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda e per l'effetto:

- a) ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.;
- b) assegna alla parte il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità già previste nell'ordinanza n. 172/2020, con onere di darne prova mediante deposito presso la segreteria sezionale entro il successivo termine di giorni 10.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**